Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 28 gennaio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 14 *agosto* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1968
registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 295

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

COBIANCHI Luigi fu Giovanni, classe 1913, da Vigolzone (Piacenza). — Entrava volontariamente nelle file partigiane portandovi la sua esperienza e passione. Al comando di una brigata partigiana da lui creata e addestrata, partecipava a numerose azioni durante l'intero ciclo di lotta, infliggendo duri colpi al nemico e dando in ogni occasione prova di alto spirito aggressivo e di ardimento. — Settore Val Nure, 8 settembre 1943-28 aprile 1945.

CONFORTINI Pietro fu Francesco, classe 1920, da Soresina (Cremona). — Partigiano di salda tempra, si offriva volontario per attaccare, al comando di nove audaci commilitoni, un forte

nucleo nemico, appostato al di là di un fiume. Nonostante lo intenso fuoco avversario si lanciava audacemente in testa ai suoi uomini con bombe a mano contro l'agguerrito nemico che, sorpreso e demoralizzato, si arrendeva dopo aver subito sensibili perdite. — Fornovo di Taro, 29 aprile 1945.

COSTA Enzo Italo di Raffaele, classe 1917, da Fabrizia (Catanzaro). — Promotore ed organizzatore sagace ed intelligente della lotta partigiana della sua zona, ne affrontava per tutto il periodo i rischi e le fatiche con attività senza sosta e sereno sprezzo del pericolo, distinguendosi particolarmente nel servizio informazioni. Arrestato e riacquistata la libertà in seguito a scambio, persisteva audacemente, benchè sottoposto a stretta sorveglianza, nella sua feconda e temeraria attività cospirativa, partecipando infine ai combattimenti delle giornate insurrezionali. — Zona Piacentina, settembre 1943-aprile 1945.

GUALTIERI Tonino di Giuseppe, classe 1923, da Carpineti (Reggio Emilia). — Comandante di un reparto di partigiani, nel corso di una incursione contro un presidio avversario, si distingueva per slancio e ardimento trascinando col suo impeto nei punti più pericolosi i suoi uomini. Nel tentativo di proteggere alcuni commilitoni in pericolo, attirava generosamente su di sè l'attenzione e il fuoco nemico onde dar modo ai suoi di portarsi al sicuro, riportando grave ferita. Nel mentre veniva soccorso, esprimeva il suo rammarico per non poter continuare la lotta, incitando i commilitoni a proseguirla con impeto. — Villaminozzo, 24 maggio 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

BOCCAZZI Alfonso di Isotto, classe 1916, da Aosta. — Ufficiale di collegamento tra una delegazione militare alleata e formazioni partigiane, prendeva per più mesi parte attiva a tutte le vicende operative dei reparti. Durante una massiccia offensiva nemica, trovatosi isolato dal grosso delle forze, si univa ad altra formazione con la quale combatteva valorosamente per più giorni finchè in fase di sganciamento veniva catturato. Posto di fronte al plotone di esecuzione, con il suo fermo e dignitoso contegno s'imponeva al rispetto del nemico che, anzichè fucilarlo, lo tratteneva come prigioniero di guerra. — Val Meduna, 27 novembre-8 dicembre 1944.

DA PRAT Gio Battista Mattia fu Giovanni, classe 1925, da Tramonti di Sotto (Udine). — Vice comandante di compagnia partigiana, durante un massiccio rastrellamento nemico, difendeva tenacemente alla testa dei suoi uomini per molte ore un ponte, consentendo in tal modo al battaglione di sfuggire alla minaccia di accerchiamento e di ripiegare su posizioni più favorevoli. Successivamente riusciva con abile, capace azione di sganciamento, a riunirsi al grosso delle forze. — Ponte Racli, 27-30 novembre 1944.

FERRARI Giovanni di Francesco, classe 1925, da Megliadino S. Fidenzio (Padova). — Partigiano animato da alto spirito combattivo, trovatosi con la sua pattuglia improvvisamente di fronte un forte reparto nemico che gli ingiungeva la resa, si lanciava, con estrema audacia e decisione, contro l'avversario scompaginandone le file. Dopo una cruenta lotta corpo a corpo in cui restavano feriti due dei suoi gregari, riusciva a raggiungere le proprie linee portando in salvo i suoi uomini, feriti compresi. — Veneto, 4 ottobre 1944.

GALBUSSERA Mansueto fu Giuseppe, nato il 5 gennaio 1910 in Germania. — Vice comandante di brigata partigiana, durante le giornate insurrezionali abbandonava i suoi normali compiti per portarsi tra le file dei combattenti. In numerose azioni dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo contribuendo direttamente a brillanti successi. — Fronte della Libertà, 30 aprile 1945.

GIRARDI Celino Luigi di Mario, classe 1923, da Cologna Veneta (Verona). — Partigiano audace e deciso, visto il proprio superiore immobilizzato da una pattuglia nemica, si lanciava arditamente contro gli avversari scaricando a bruciapelo il suo mitra e liberando il suo comandante. — Zona di Verona, 15 aprile 1945.

HUEBER Gino di Angelo Fortunato, classe 1919, da Folgarià (Trento). — Partigiano audace e generoso, caduto in una imboscata insieme ad un commilitone, non esitava ad ingaggiare combattimento. Rimasto solo dopo la morte del compagno, a cui aveva cercato invano di prestare soccorso, riusciva arditamente a rompere l'accerchiamento ed a portare in salvo importanti documenti. — Passo del Xomo, 7 gennaio 1945.

ISEPPI Aldo fu Giuseppe, classe 1921, da Pergine Valsugana (Trento). — Vice comandante di un battaglione partigiano duramente impegnato nell'attacco di un presidio nemico, ne assumeva il comando dopo che il titolare era rimasto gravemente ferito, e con coraggio non comune fronteggiava brillantemente una difficile situazione. Riorganizzato il reparto duramente provato, lo guidava con alta capacità in vittoriosi combattimenti. Catturato e deportato, sopportava con serena fierezza la dura prigionia. — Molina di Fiemme, 25 agosto-24 novembre 1944.

LONDERO Pietro di Giacomo, classe 1914, da Gemona del Friuli (Udine). — Comandante ed organizzatore partigiano di particolare capacità ed audacia, al comando di un battaglione, partecipava con brillanti risultati a ripetuti combattimenti. Nel corso di una critica manovra di ripiegamento, lasciato col suo reparto di retroguardia e rimasto accerchiato da forze nemiche preponderanti, riusciva con abile e decisa azione ad aprirsi un varco ed a condurre in salvo uomini, armi e materiali, infliggendo al nemico sensibili perdite. — Subiit (Friuli), 28-29 settembre 1944.

MOSELE Giovanni Luigi fu Luigi, classe 1912, da Roana (Vicenza). — Comandante di brigata partigiana, dava prova di capacità organizzativa e di grande coraggio, partecipando infaticabilmente a tutto il periodo della lotta di liberazione. Guidava il suo reparto in numerose azioni non dando tregua al nemico a cui infliggeva ingenti perdite in uomini e materiali. — Altopiano di Asiago, settembre 1943-aprile 1945.

MOSELE Mario fu Antonio, classe 1916, da Roana (Vicenza). — Partecipava con grande impegno alla lotta partigiana dimostrandosi valoroso combattente ed audace comandante. Nel corso di un violento attacco sferrato da soverchianti forze nemiche, resisteva tenacemente alla testa del suo plotone. Gravemente ferito, persisteva nella lotta incitando animosamente i suoi gregari fin quando il nemico, subite rilevanti perdite, non era costretto a ritirarsi. — Castelletto di Rotzo, 2 maggio 1945.

ZERBETTO Giovanni di Luigi, classe 1906, da Padova. — Partigiano animato da ferrea volontà di lotta, dimostrava sangue freddo e coraggio non comuni in numerose azioni di sabotaggio. Arrestato, cercava con la fuga di impedire che il nemico gli sottraesse documenti compromettenti di cui era in possesso. Ferito gravemente nel vano tentativo e ricoverato in ospedale, veniva liberato da un audace colpo di mano dei suoi commilitoni. Benchè minorato da una mutilazione, riprendeva, appena guarito, la sua attività di partigiano. — Zona di Padova, settembre 1943-aprile 1945.

(12434)

Decreto presidenziale 21 *agosto* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1968
registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 296

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE DI BRONZO

CURTA Antonio di Giacomo, classe 1916, da Vico Canavese (Torino) — (*alla memoria*). — Militare in servizio presso un reparto alpino, già distintosi in precedenti azioni di guerra, entrava nelle formazioni partigiane portandovi il suo entusiasmo e brillanti capacità professionali. Nel corso di un duro combattimento, rimasto gravemente ferito, non abbandonava la sua posizione e rimaneva a far fuoco fino all'esaurimento delle munizioni. Successivamente, nel tentativo di ripiegare per porre in salvo il suo « Bren », estenuato da emorragia di sangue, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Lassolo (Torino), 11 aprile 1945.

MOLINARI Italo di Angelo, classe 1919, da Castel S. Giovanni (Piacenza). — Partecipava alla lotta partigiana con grande entusiasmo ed ardimento, contribuendo efficacemente a perfezionare la struttura militare della formazione di appartenenza. Assumendo il comando di un battaglione, effettuava ardite azioni che fruttavano grande bottino di armi. Nel corso di una di tali azioni, rischiava generosamente la vita per proteggere due suoi gregari gravemente feriti. — Appennino Piacentino, 1° giugno 1944-28 aprile 1945.

RORATO Giovanni di Alessandro, classe 1918, da Cessalto (Treviso). — Votatosi tra i primi alla lotta partigiana, si prodigava con fede e decisione, distinguendosi per coraggio ed audacia in rischiose azioni a fuoco ed in compiti di collegamento. Catturato ed inviato all'estero, durante il viaggio riusciva abilmente a fuggire riprendendo la lotta con accresciuto entusiasmo. Al momento dell'insurrezione generale, coronava la sua ardita attività attaccando, alla testa di un pugno di valorosi, un forte reparto nemico autocarrato, costringendolo alla resa. — Zona del Piave, settembre 1943-maggio 1945.

TRENTIN Gino fu Aurelio, classe 1922, da Castelfranco Veneto (Treviso). — Partigiano pieno di entusiasmo e di ardimento, partecipava a numerosi atti di sabotaggio contro le vie di comunicazione nemiche. In una di tali azioni notturne, dopo aver causato con il suo gruppo il deragliamento di un treno, trovatosi inaspettatamente di fronte alla pronta reazione degli avversari di scorta, rispondeva risolutamente al fuoco del nemico provocandogli serie perdite e costringendolo alla fuga. — Ferrovia Padova-Castelfranco Veneto, 11 aprile 1945.

ZARO Gino fu Martino, classe 1908, da Treviso. — Ufficiale degli alpini riusciva, all'atto dell'armistizio, con il suo personale intervento, ad evitare la cattura e la deportazione di numerosi soldati. Subito dopo costituiva un reparto di partigiani con i quali iniziava la lotta di resistenza distinguendosi altresì nel reperimento di armi, nell'azione informativa e nell'occultamento ed assistenza ad ex prigionieri alleati. Arrestato, riusciva a tornare in libertà, subito riprendendo con accresciuto entusiasmo la sua preziosa attività. — Zona di Treviso, settembre 1943-aprile 1945.

CROCI

BEDIN Eugenio di Corrado, classe 1926, da Cornuda (Treviso). — Entrava giovanissimo nelle file partigiane apportandovi il suo ardente entusiasmo ed il suo generoso slancio. Catturato mentre effettuava una importante missione, sopportava con fermezza snervanti interrogatori, minacce e percosse sino a quando. riuscito a riguadagnare la libertà, tornava tra i suoi commilitoni per riprendere la lotta con immutato coraggio. — Zona del Grappa, settembre 1943-aprile 1945.

BERNARDI Rosina Annetta di Agostino, classe 1926, da Revine Lago (Treviso). — Giovanissima, si univa alle formazioni partigiane condividendone disagi, fatiche e pericoli per tutto il periodo della lotta. Assolveva compiti di portaordini e di assistenza ai feriti, dando prova di elevato spirito di sacrificio, generosità e sprezzo del pericolo. — Italia Settentrionale, settembre 1943-maggio 1945.

BIAGI Giovanna fu Filade, classe 1923, da S. Francesco d'Aglientu (Sassari). — Donna animata da alto spirito patriottico, partecipava fin dall'inizio alla lotta di resistenza affrontando disagi, fatiche e pericoli, più di quanto le sue forze le permettessero. Durante le giornate dell'insurrezione si univa coraggiosamente ai partigiani combattenti, offrendosi più volte di attraversare zone battute dal fuoco nemico per assumere informazioni e portare ordini, destando l'ammirazione dei suoi commilitoni. — Contarina (Rovigo), 9 settembre 1943-25 aprile 1945.

BRANCHI Giuseppe Francesco di Domenico, classe 1926, da Sonico (Brescia). — Entrato tra i primi nelle file partigiane, partecipava con entusiasmo ed alto sprezzo del pericolo a tutte le azioni del suo distaccamento. Nel corso di violenti combattimenti contro superiori forze nemiche, rimaneva per più giorni in linea sotto intenso fuoco, contribuendo a respingere i reiterati attacchi della fanteria avversaria. — Mortirolo, 10-29 aprile 1945.

BRIGATI Raimondo di Luigi, classe 1916, da Tornolo (Parma). — Partigiano dotato di grande entusiasmo ed ardimento, al comando di una pattuglia di pochi uomini, non esitava ad attaccare a colpi di bombe a mano una colonna avversaria, incendiando due autocarri, facendo prigionieri e mettendo lo scompiglio nella formazione. — Valle del Taro, 1° maggio 1944-25 aprile 1945.

BRUNI Pio di Franco, classe 1918, da Milano. — Ufficiale in servizio permanente, sfuggito alla prigionia di guerra sconfinando in territorio neutrale ove veniva internato, riusciva a rientrare clandestinamente in Patria per partecipare alla lotta di resistenza. Svolgeva così intelligente attività informativa affrontando con abilità continui rischi. Arrestato, sopportava con esemplare contegno due mesi di carcere. Liberato, partecipava attivamente all'insurrezione generale. — Milano, luglio 1944-maggio 1945.

BUFFI Gregorio fu Francesco, classe 1906, da Edolo (Brescia). — Partigiano, già più volte distintosi per capacità ed ardimento, audacemente si portava a tergo di un forte schieramento avversario e con azioni di disturbo e sabotaggio, condotte con tre soli commilitoni, teneva impegnate per più giorni rilevanti forze nemiche contribuendo sensibilmente ad alleviare la pressione avversaria sul fronte principale. — Monno-Mola (Brescia), 19-23 aprile 1945.

CATTANE Vittore fu Francesco, classe 1915, da Porlezza (Como). — Bravo partigiano, entrava tra i primi, durante una difficile azione, in un locale presidiato da forze avversarie. Caduto il proprio comandante, assumeva il comando della squadra e, in dura lotta ravvicinata, infliggeva al nemico sensibili perdite, portando in salvo un ferito e recuperando le armi dei caduti. — Lenno (Como), 3 ottobre 1944.

CERUTI Alvaro di Daniele, classe 1917, da Padova. — Brigadiere della guardia di finanza, sfuggito all'atto dell'armistizio alla cattura in territorio straniero, si votava alla lotta partigiana con entusiasmo ed alto spirito patriottico. Si distingueva in particolare, quale comandante di squadra, nell'attacco ad un presidio avversario che riusciva a costringere alla resa, respingendo un nutrito contrattacco e catturando prigionieri. — Buggiolo, 19-20 ottobre 1944.

CHIARI Francesco fu Carlo, classe 1897, da Curtatone (Mantova). — Partecipava ad una rischiosa azione di pochi partigiani contro un rilevante nucleo nemico asserragliato in una casa. Colpito al braccio destro, continuava a far fuoco con quello sinistro. Esaurite le munizioni, si offriva di portare un commilitone al coperto facendogli scudo con il proprio corpo. — Corte Maielli; 23 aprile 1945.

CHIODI Pietro fu Umberto, classe 1917, da Beria West (Australia). — Partigiano capace e ben dotato, dava continue prove di spirito organizzativo e di ardire, svolgendo importanti incarichi logistici ed operativi. Al comando di un distaccamento di partigiani operante in zona impervia, resisteva accanitamente per diannove giorni a ripetuti attacchi di forze nemiche che, sebbene superiori, erano costrette infine a desistere dall'azione. — Mortirolo, 10-29 aprile 1945.

CORVI Carlo fu Eugenio, classe 1921, da Pontremoli (Massa Carrara). — Ardito ed abile partigiano, imbattutosi in elementi avversari mentre effettuava una ricognizione insieme ad un commilitone, non esitava ad impegnare combattimento e, dopo aver sostenuto un'accanita lotta a corpo a corpo, riusciva a catturare un ufficiale nemico ed a portare in salvo il suo commilitone gravemente ferito. — Cervara (Apuania), 7 febbraio 1945.

FORTUNA Vincenzo fu Augusto classe 1892. — Durante il periodo di occupazione nemica in Roma dava costante prova di coraggio, fermezza di carattere e fedeltà assoluta alla Causa Nazionale. Incurante dei rischi cui continuamente si esponeva, proteggeva ed assistiva personalmente un complesso RT clandestino in collegamento col Comando Alleato. Sospettato dal nemico, continuava imperterrito la sua attività conscio del delicato mandato assunto. Arrestato, manteneva contegno fiero e sprezzante. Scampato alla deportazione, riprendeva serenamente il suo posto di combattimento, animato solo dal desiderio di compiere in silenzio il proprio dovere e di contribuire con la sua opera costante alla liberazione della Patria oppressa. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

GERVASINI Andrea di Giovanni, classe 1916, da Gardone Val Trompia (Brescia). — Appartenente ad un gruppo di bande armate di patrioti durante l'occupazione nemica, si distingueva per attività, coraggio ed alto rendimento, portando a termine brillantemente le missioni affidategli, incurante dei rischi cui si esponeva. Nei lunghi e duri mesi della disperata lotta contro l'oppressore, faceva rifulgere sempre le sue doti di attaccamento alla Patria, resistenza ai disagi e spirito combattivo. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

MISTRALI Mentore di Ugo, classe 1920, da Neviano degli Arduini (Parma). — Comandante di un battaglione partigiano, nel corso di un massiccio rastrellamento nemico, riusciva con capacità ed alto spirito di responsabilità, a tenere saldamente la posizione assegnatagli, impedendo così all'avversario di raggiungere due importanti obiettivi. — Monte Caio, novembre 1944.

PARISE Giuseppe di Giovanni, classe 1924, da Molvena (Vicenza). — Prendeva parte fin dall'inizio alla lotta partigiana, assolvendo con audacia e capacità compiti informativi e di collegamento e prendendo parte a varie azioni di guerra. Nel corso di una missione, scontratosi con l'avversario, lo affrontava audacemente con lancio di bombe a mano, riuscendo, benchè ferito, a sopraffare il nemico ed a sottrargli armi e documenti. — Crosara (Vicenza), febbraio 1945.

SANTINO Santo di Domenico, classe 1922, da Gratteri (Palermo). — Comandante di battaglione partigiano, nelle giornate insurrezionali guidava i suoi uomini al combattimento con perizia e coraggio esemplari. In particolare, durante l'attacco ad una superiore formazione nemica, non esitava a porsi in prima linea al fine di evitare ai suoi uomini un probabile accerchiamento. Catturato, riusciva audacemente a fuggire, ponendosi di nuovo alla testa del suo reparto. — Veneto, 28 aprile 1945.

(12435)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. **1360**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Massina » di Como.

N. 1360. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Massina », di Como, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 161. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968, n. **1361**.

Erezione in ente morale della fondazione « Augusta Del Vecchio Veneziani », con sede in Bologna.

N. 1361. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Augusta Del Vecchio Veneziani », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 160. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968, n. **1362**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Giovanni XXIII » di Gaiarine.

N. 1362. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Giovanni XXIII », di Gaiarine (Treviso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 162. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1363**.

Estinzione della fondazione scolastica « Borse di studio Famiglia Baracca », con sede in Lugo.

N. 1363. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Borse di studio Famiglia Baracca », con sede in Lugo (Ravenna), viene dichiarata estinta ed il patrimonio della stessa devoluto alla cassa scolastica del liceo classico di Lugo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 159. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. **1364**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto di Nazareth », con sede in Carpi.

N. 1364. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Istituto di Nazareth », con sede in Carpi (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 152. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Casavatore.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casavatore — al quale la legge assegna 20 membri — risultò costituito, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, di tre gruppi, di diverso orientamento politico.

Alla elezione degli organi di amministrazione fu possibile procedere solo in data 5 marzo 1965, in virtù di una intesa raggiunta fra due dei predetti gruppi consiliari.

In prosieguo di tempo, però, si verificarono tra i componenti l'amministrazione non lievi contrasti che determinarono il ritiro dell'appoggio di uno dei due gruppi e l'ingresso nella giunta di un assessore appartenente ad altro gruppo.

Costituitisi due gruppi contrapposti di consiglieri aventi pari forza numerica, il consiglio comunale non fu più in grado di procedere alla adozione dei provvedimenti obbligatori per i quali fosse richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica (tra cui il bilancio 1968 che consegue il pareggio mediante l'applicazione delle eccedenze sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria).

Il prefetto, allo scopo di provocare una chiarificazione della situazione che non aveva consentito al consiglio comunale di far luogo all'approvazione del bilancio 1968, malgrado fosse ampiamente trascorso il termine del 15 ottobre 1967 (articolo 305 del testo unico 1934 della legge comunale e provinciale), dispose, d'ufficio, due successive convocazioni dell'organo consiliare per i giorni 30 e 31 agosto ai fini della deliberazione del bilancio predetto, con espressa diffida ai singoli consiglieri a provvedere a tale adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Senonchè l'adunanza del 30 agosto risultò deserta, mentre in quella successiva del 31 agosto, il consiglio comunale, dopo aver proceduto alla inversione dell'ordine del giorno, prese atto delle dimissioni di un consigliere del gruppo di opposizione, senza provvedere — come avrebbe dovuto, attesa la preliminare esigenza di ricostituire il *plenum* prima di deliberare in ordine ad ogni altro argomento — alla conseguente surrogazione. Il consiglio, quindi, procedette all'approvazione del bilancio con 10 voti favorevoli, ritenuti all'uopo sufficienti atteso che in quel momento risultavano in carica soltanto 19 consiglieri.

Attesa la illegittimità della procedura seguita, il prefetto annullò le *deliberazioni adottate dal consiglio nell'anzidetta* seduta per irregolare composizione dell'organo deliberante, il cui *plenum* non era stato ricostituito come sopra detto a termini di legge.

A seguito del predetto annullamento, il prefetto, allo scopo di richiamare il consiglio alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente disfunzione, ha nuovamente convocato, d'ufficio, il consiglio stesso per i giorni 16 e 17 settembre 1968, ai fini della deliberazione del bilancio, facendo notificare ai singoli consiglieri l'avvertimento formale che l'eventuale ulteriore carenza in ordine all'adempimento predetto avrebbe determinato il ricorso allo scioglimento dell'organo consiliare.

Ma neppure tale estremo esperimento ha avuto esito positivo, in quanto l'adunanza tenutasi il 16 settembre andava deserta, mentre, nella successiva del giorno 17, il consiglio che — secondo la convocazione prefettizia avrebbe dovuto far luogo prima alla surrogazione del consigliere dimissionario e, poi, all'approvazione del bilancio — deliberava di invertire nuova-

mente l'ordine del giorno e, pertanto, procedeva all'approvazione del bilancio con il voto favorevole, dei dieci consiglieri presenti e votanti, ritenuto ancora una volta sufficiente in rapporto ai 19 consiglieri in carica.

Anche tale deliberazione è stata conseguentemente annullata dal prefetto, attesa la sua palese illegittimità.

Nella stessa adunanza del 17 settembre è stata, finalmente, reintegrata la composizione del consiglio comunale mediante la surrogazione del consigliere dimissionario.

Ciononostante, due successive sedute, indette dalla giunta municipale per l'esame del bilancio, sono risultate infruttuose: la prima, fissata per il 27 settembre 1968 è andata deserta ed alla seconda, stabilita per il giorno successivo, sono intervenuti solo 10 (dei 20 consiglieri in carica), appartenenti tutti allo stesso gruppo consiliare, senza, peraltro, approdare ad alcun risultato positivo

Di fronte alla costatata insolubilità, con i normali mezzi, della crisi che da tempo travaglia il predetto consiglio comunale, il prefetto, al fine di tutelare gli interessi dell'ente, ha proposto — a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — lo scioglimento dell'organo consiliare, disponendo, frattanto, la sospensione dell'organo stesso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si osserva che la mancata approvazione del bilancio 1968 col prescritto *quorum* — malgrado la formale ripetuta diffida del prefetto — ha confermato l'esistenza di uno stato permanente di crisi connesso con la mancanza, in seno alla predetta rappresentanza elettiva, di una maggioranza consiliare.

Invero, dai risultati delle due votazioni sul bilancio — ancorchè illegittime per quanto sopra detto — nonchè dal numero degli interventi all'ultima adunanza consiliare del 28 settembre, emerge chiaramente che in seno a quel consiglio comunale si sono costituiti due contrapposti gruppi, di pari forza numerica (10 e 10) incapaci di dar vita ad una nuova e diversa maggioranza.

In tale situazione, evidentemente, un intervento sostitutivo del prefetto per l'approvazione del bilancio non avrebbe potuto rimuovere le cause della crisi, le quali avrebbero continuato — come hanno continuato — ad incidere pregiudizievolmente sulla funzionalità dell'amministrazione.

Si ritiene, pertanto, che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento del consiglio comunale di Casavatore.

In tali sensi, si è anche pronunziato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 27 novembre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casavatore ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del direttore di sezione dottor Francesco Giusso del Galdo.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casavatore si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente, malgrado la diffida del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1968;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 novembre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casavatore è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Francesco Giusso del Galdo, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(687)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Badia Polesine.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Badia Polesine (Rovigo) — al quale sono assegnati, per legge, trenta membri — risultò composto, in seguito alle elezioni dei giorni 13 e 14 giugno 1965, di vari gruppi di differente ispirazione politica.

Inizialmente, il sindaco e la giunta municipale furono espressi da due dei predetti gruppi, costituenti la maggioranza consiliare ma, successivamente, venuto meno l'apporto di uno dei gruppi stessi, gli organi di amministrazione furono ricostituiti con elementi appartenenti esclusivamente all'altro raggruppamento, composto di soli quattordici elementi.

In tale situazione, nella seduta consiliare dell'11 maggio 1968, il bilancio 1968 non fu approvato, avendo ottenuto quattordici voti favorevoli ed altrettanti contrari, su ventotto consiglieri presenti e votanti.

Allora, ai fini dell'adozione del predetto fondamentale provvedimento, il prefetto sollecitò il sindaco a promuovere la convocazione del consiglio comunale e, contemporaneamente, formulò l'avvertimento che, in caso di ulteriore carenza, sarebbe stata esaminata la possibilità di un intervento sostitutivo.

Senonchè, venuta meno ogni concreta possibilità di dare nuovamente vita all'originaria maggioranza consiliare, il sindaco e la giunta, nella seduta consiliare del 9 agosto 1968, rassegnarono le dimissioni, delle quali fu preso atto nella successiva adunanza del 7 settembre.

Nella stessa seduta, il consiglio comunale fece luogo alla elezione del sindaco nella persona dell'avv. Mario Montini, ma il neo eletto dichiarò immediatamente di non accettare il mandato, in quanto il voto relativo all'elezione non era stato espresso da una maggioranza capace di assicurare una stabile amministrazione.

Per le medesime ragioni, lo stesso avv. Montini, rieletto nell'adunanza consiliare del 13 settembre 1968, declinò immediatamente l'ufficio.

Allora il prefetto, al fine di evitare ulteriori pregiudizievoli ritardi, nominò un commissario per la deliberazione del bilancio 1968 e, nel contempo, dispose, con decreto notificato a tutti i consiglieri, due successive convocazioni del consiglio comunale, per le elezioni del sindaco e della giunta, formulando la diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tale esperimento fosse risultato infruttuoso, si sarebbe fatto ricorso allo scioglimento.

Peraltro, neppure quest'ultimo tentativo ha avuto esito positivo, in quanto, mentre nella seduta di prima convocazione, svoltasi il 30 settembre 1968, nessuno dei consiglieri votati ha ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi prescritta dallo art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'adunanza di se-

conda convocazione indetta per il 2 ottobre successivo, è andata addirittura deserta, per mancanza del « quorum » dei presenti, stabilito dal quarto comma del predetto articolo.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di far luogo all'elezione del sindaco e della giunta, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gli interessi del comune, ha proposto — ai sensi dell'art. 323 su richiamato — lo scioglimento del consiglio comunale, disponendone, frattanto, la sospensione e nominando un commissario, per la provvisoria gestione dell'ente civico, ai sensi dello art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto consiglio, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nell'inadempimento di precisi ed essenziali obblighi di legge — quali sono quelli relativi alla elezione del sindaco e della giunta municipale — si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica, che paralizza irrimediabilmente la funzionalità dell'ente.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, con parere espresso nell'adunanza del 20 novembre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma lo schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Badia Polesine ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del direttore di sezione dott. Gianfranco Mescola.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Badia Polesine (Rovigo) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 novembre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Badia Polesine è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Gianfranco Mescola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(688)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Ortelle.

Al Presidente della Repubblica

Nel febbraio del 1968, a seguito di mutamenti verificatisi nella composizione del consiglio comunale di Ortelle, quella giunta municipale venne a perdere l'originaria maggioranza che ne aveva consentita l'elezione.

In tale situazione, essendo ormai il gruppo di opposizione forte di otto consiglieri sui quindici in carica, sorgevano gravi difficoltà in ordine all'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio, che, di fatto, portato all'esame del consiglio nella seduta del 30 aprile scorso, veniva respinto con otto voti contrari e cinque favorevoli.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di quell'essenziale adempimento, per il quale era da tempo scaduto il termine di legge, il prefetto — con decreto del 31 maggio 1968, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva, d'ufficio, due ulteriori sedute del consiglio, in prima e seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio, con l'esplicita avvertenza che, in caso negativo, egli avrebbe proposto lo scioglimento del consiglio stesso, previa sospensione, ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Malgrado il chiaro monito, tale tentativo non aveva esito in quanto la seduta di prima convocazione del 10 giugno u.s. andava deserta, mentre in quella di seconda convocazione del 13 successivo il bilancio veniva nuovamente respinto con otto voti contrari e cinque favorevoli.

Attesa la manifesta incapacità del predetto consiglio comunale di risolvere la grave crisi interna, il prefetto ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma del menzionato art. 105 del 1923.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Ortelle, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo obbligo di legge, la cui inadempienza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento stesso della amministrazione, e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause del disfunzionamento, si ritiene he ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 6 novembre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ortelle ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Leonardo Ciannamea, funzionario di prefettura.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Ortelle (Lecce) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1968, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 novembre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ortelle è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Ciannamea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(689)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ferrara, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Per la provincia di Ferrara si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Masi Torello;

comune di Ferrara, per il territorio comunale non compreso nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Argenta, per il territorio comunale non compreso nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di S. Agostino, per il territorio comunale non compreso nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Bondeno, per la località omonima e per le località Salvatonica, S. Biagio, S. Bianca, Senetica;

comune di Portomaggiore, per la località omonima e per la località Portorotta;

comune di Poggiorenatico, per il territorio comunale non compreso nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Voghiera, per la località Voghenza;

comune di Formignana, per la località Val Pagliaro;

comune di Tresigallo, per la località omonima e per le località Rero, Final di Rero;

comune di Copparo, per la località Sabbioncello S. Vittore;

comune di Ostellato, per le località Alberlungo e Dogato;

comune di Cento, per le località Buonacompra, XII Morelli, Corporeno, Renazzo, Penzale;

comune di Migliarino, per la località Gallumara;

comune di Migliaro, per la località omonima;

comune di Comacchio, per le località Volania, S. Giuseppe;

comune di Mesola, per la località omonima e per la località Bosco Mesola;

comune di Codigoro, per la località omonima e per le località Pontelangorino, Ponte Maudino, Pomposa, Volano;

comune di Massafiscaglia, per la località omonima;

comune di Lagosanto, per la località omonima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(370)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il precedente decreto 16 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno;

Decreta:

Per la provincia di Salerno si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, in aggiunta alle

zone indicate nel citato decreto 16 settembre 1968, le seguenti località danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Polla, per l'intero territorio, con esclusione delle località Intagliata, Fuogno, Praticelli, Galdo, Foresta, Mancosa, Castagneto, Morice, Pieri, Lagorete, Sorbo, Maltempo, Congito, Pozzicello, Aillare e Sancone, ossia tutta la parte del territorio sud-occidentale;

comune di S. Arsenio, per l'intero territorio comunale, con esclusione delle zone ubicate ad est del canale « Catone »;

comune di S. Pietro al Tanagro, per l'intero territorio comunale, con esclusione delle zone situate ad un chilometro circa a nord-est della strada statale n. 166;

comune di S. Rufo, per le località Triglio, Madonna della Tempa, Cerasuolo, Fontana Mastro Nicola, S. Maria, Temparella, Croce Tempone, Calaprece, Mosciano o Moiano, Finocchiara, Censuale, S. Sebastiano, Policeta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(369)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Benevento, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento;

Decreta:

Per la provincia di Benevento si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Montesarchio, per le località Cerretiello, Iavara, Nunziata, Vecchia, Torre Limatola, Arriello, Malapassa, Pioppo lungo, Tora Badia;

comune di Airola, per le località Lavatoio, Parata, Viale Moiano, Madonna delle Grazie, Castellone, Sala, Trivelati, Fosso Arena, Pioppo, Casali, Madonna della Neve, Mazzoccato, Treciano, Porta S. Pietro, Cortedona, Palmetiello;

comune di Bucciano, per le località Ponte Tennone, Madonna delle Grazie, Milopino, Parata, Fontana del Duca, Molino Nuovo, Cavetelle, Viscardi, Campo, Catena, Strepposa, Valle, Giaquinto, S. Giovanni, Via delle Tufiere;

comune di Moiano, per le località Cescola, Prato, Tuoro, Vignale, S. Vito, Madonna della Neve, Monticello;

comune di S. Agata dei Goti, per le località Palmentata, Presta, Sopportico, Piana del Monte, S. Pietro, Rusciano, Santisi, S. Maria Scozzese, Grattara, Torretta, Pennino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(371)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Autorizzazione al comune di La Spezia a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 13 ottobre 1967 del comune di La Spezia;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di La Spezia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 1.330.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in La Spezia un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. architetto prof. Ignazio Gardella, il comune di La Spezia è autorizzato a contrarre con la Cassa di risparmio di La Spezia un mutuo di L. 1.330.000.000 (unmiliardotrecentotrentamilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di La Spezia un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 110.894.000 (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 1.330.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa di risparmio di La Spezia per conto del comune di La Spezia, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1968
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 349

(414)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1968.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio di un francobollo commemorativo di Antonio Canal, detto il Canaletto, nel secondo centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 527, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi, per l'anno 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo commemorativo di Antonio Canal, detto il Canaletto, nel secondo centenario della morte, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 48×40; formato stampa: mm. 44×36; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 18 milioni di esemplari; quartino: 25 esemplari; quadricromia.

La vignetta riproduce, sfalsato in alto a destra su un fondino a tinta unita, il quadro del Canaletto « La Piazzetta di San Marco », conservato presso la Galleria d'arte antica - Palazzo Corsini di Roma. La cornice che lo racchiude è stata ottenuta usando la parte lineare di una cornice in legno scolpito e dorato del XVIII secolo, tratta dal volume « Cornici Veneziane », pàg. 41, raccolta di Giuseppe Marazzoni per le edizioni Luigi Alfieri di Milano. Alla base, in carattere elzeviro maiuscolo nero, la leggenda « 1967 CANALETTO 1768 ». Lungo il lato sinistro, con lo stesso carattere, la scritta « POSTE ITALIANE » e l'indicazione del valore, « L. 50 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1968
Registro n. 57 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 293

(402)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Autorizzazione al consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato un compenso di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati con mezzi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 della citata legge 13 giugno 1952, n. 693, che affida al Ministro per le finanze il potere di determinare la spesa per schede e stampati occorrenti per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 23 agosto 1968, n. 1240, con la quale il predetto consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati e schede occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1968;

Vista la nota 6 novembre 1968, n. 712825, del Provveditorato generale dello Stato, div. XV, concernente il costo degli stampati necessari per la formazione dei ruoli;

Visti i decreti ministeriali 5 ottobre 1960, n. 406113, 10 maggio 1962, n. 403476, 25 febbraio 1963, n. 409029, 27 dicembre 1966, n. 421284, 24 luglio 1967, n. 421383 e 16 aprile 1968, n. 402018, con i quali è stato determinato il costo degli stampati e schede per gli anni, rispettivamente, 1959-1960-1962-1965-1966 e 1967;

Ritenuta la opportunità di confermare per il 1968 i criteri adottati per gli anni precedenti e di ragguagliare il costo degli stampati per articolo di ruolo, fissandolo in L. 5 per ciascun articolo;

Determina:

Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica è autorizzato a richiedere, per l'anno 1968, agli enti impositori diversi dallo Stato il compenso nella misura di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati nell'interesse degli enti medesimi, con mezzi e sistemi meccanografici, in esecuzione della convenzione approvata con il decreto ministeriale 3 giugno 1958.

Roma, addì 12 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: Russo

(457)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Conferma alla « S.p.a. Freddindustria magazzini generali » delle autorizzazioni concesse alla « Società industria del freddo s.r.l. », per l'esercizio di un magazzino generale in Novi Ligure.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 5 novembre 1951, 13 ottobre 1954, 9 dicembre 1957 e 30 aprile 1964, con i quali la « Società Industria del Freddo S.r.l. » con sede in Novi Ligure, fu autorizzata all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Novi Ligure, via Monterosa n. 6;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1967, con il quale, in conseguenza della trasformazione della società e del trasferimento della sede sociale, le autorizzazioni concesse con i decreti sopracitati furono confermate alla « Freddindustria Magazzini Generali S.p.a. », con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 18 giugno 1968, con la quale la suddetta società, a seguito della modifica della propria denominazione sociale in « S.p.A. Freddindustria Nord - Magazzini generali e frigoriferi » ha chiesto che siano confermate a tale nuova denominazione le autorizzazioni concesse con i decreti suindicati;

Decreta:

Articolo unico.

Le autorizzazioni per l'esercizio, in Novi Ligure, di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, già concesse alla « Società Industria del Freddo S.r.l. » con i decreti citati nelle premesse, e confermate a seguito della trasformazione della società alla « Freddindustria Magazzini Generali S.p.A. » con decreto 5 luglio 1967, per il cambiamento della denominazione sociale sono attribuite alla « S.p.A. Freddindustria Nord - Magazzini Generali e Frigoriferi ».

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Andreotti

p. *Il Ministro per le finanze*
Gioia

(495)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1968.

Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1969 per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e di registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha modificato il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge di registro;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, l'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, innanzi citata;

Vista la deliberazione in data 18 dicembre 1968, numero 3405, con la quale la commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 3,70 (tre e settanta) il coefficiente di aggiornamento per l'anno 1969 delle tabelle, a suo tempo, predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1969 dalla commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, nella misura del 3,70 (tre e settanta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1968

Il Ministro: Reale

(526)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1969:

Mussomeli Caterina, notaio residente nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Torino;

Salvadori Tosco, notaio residente nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova;

Romanelli Pietro, notaio residente nel comune di Chiaramonte, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Sassano, stesso distretto;

Gallimberti Giuseppe, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito a Mestre, frazione del comune di Venezia, distretto notarile di Venezia;

Barbieri Antonio, notaio residente nel comune di Lama Mocogno, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Zocca, stesso distretto.

(596)

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1969:

de Martino Alberto, notaio residente nel comune di Nurri, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Lanusei, stesso distretto;

Mezzanotte Federico, notaio residente nel comune di Castellanza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Cernusco sul Naviglio, stesso distretto;

Pennati Aldo, notaio residente nel comune di Gambolò, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano.

Todeschini Riccardo, notaio residente nel comune di Gargnano, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di distretto notarile di Milano;

(597)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.679.541, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(551)

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Mussomeli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.388.038, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(552)

Autorizzazione al comune di Ponna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1969, il comune di Ponna (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.429.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(553)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(549)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(550)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 849.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(554)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(555)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1969, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.207.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(556)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1969, il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.382.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(557)

Autorizzazione al comune di S. Agata di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1969, il comune di S. Agata di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.035.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(558)

Autorizzazione al comune di S. Vincenzo La Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1969, il comune di S. Vincenzo La Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.586.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(559)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1969, il comune di Albidona (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.170.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(560)

Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1969, il comune di Trivento (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.166.119, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(561)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1969, il comune di Rionero Sannitico (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.993.562, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(562)

Autorizzazione al comune di Velo Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1969, il comune di Velo Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.746.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(563)

Autorizzazione al comune di Pomarance ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1969, il comune di Pomarance (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(564)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1969, il comune di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.105.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(565)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.041.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(567)

Autorizzazione al comune di Ponna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1969, il comune di Ponna (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.616.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(566)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Longiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.354.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(568)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1969, il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.750.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(569)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale sito lungo il torrente Nure, in comune di Vigolzone.

Con decreto 10 luglio 1968, n. 643 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale sito lungo il torrente Nure, non censito e segnato nel catasto del comune di Vigolzone (Piacenza) al foglio n. 35, di Ha 0.30.50 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 febbraio 1962, n. 2318 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(466)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « C. Sylos » di Bitonto, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 21986/S del 10 ottobre 1968, il preside del liceo ginnasio statale « C. Sylos » di Bitonto, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Rosa Cazzato la somma di L. 600.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « prof. Antonio Naglieri ».

(540)

Avviso per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Elvira Orlando, nata a Locri (Reggio Calabria) il 23 febbraio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Urbino in data 13 maggio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(463)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Amedeo d'Aosta », di Bari, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 21201, Div. II, in data 21 ottobre 1968, il prefetto della provincia di Bari ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Amedeo d'Aosta », di Bari, ad accettare la donazione della somma di L. 105.000 in titoli, al fine di incrementare il patrimonio del premio di studio « Vinia Nuzzolese ».

(462)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 613 Mod. 241 D.P. — Data: 2 agosto 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Acampora Teresa e Parisi Luigi — *Titoli del debito pubblico*: nominativi 5 — Capitale L. 310.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1969

(12507)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 27 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,09	624,10	624,22	624,21	624,10	624,08	624,18	624,21	624,09	624,10
$ Can.	581.70	581,70	581,50	581,80	581,65	581,70	581,80	581,80	581,70	581,75
Fr Sv.	144,30	144,35	144,35	144,385	144,35	144,30	144,38	144,385	144,30	144,35
Kr. D.	83,11	83,12	83,14	83,12	83,18	83,12	83,125	83,12	83,11	83,115
Kr. N.	87,28	87,28	87,3250	87,30	87,30	87,28	87,32	87,30	87,28	87,28
Kr Sv.	120,71	120,72	120,70	120,715	120,70	120,72	120,72	120,715	120,71	120,71
Fol.	172,46	172,45	172,52	172,49	172,55	172,45	172,53	172,49	172,46	172,48
Fr. B.	12,43	12,442	12,4450	12,4435	12,44	12,42	12,445	12,4435	12,44	12,44
Franco francese	126,07	126,06	126,05	126,11	126,05	126,07	126,11	126,11	126,07	126,07
Lst.	1490,65	1491,40	1491,25	1491,60	1491 —	1490,65	1491,75	1491,60	1490,65	1491 —
Dm. occ.	156,02	155,75	155,70	155,805	155,80	156,02	155,79	155,805	155,02	155,80
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,1150	24,1080	24,10	24,10	24,1125	24,1080	24,10	24,11
Escudo Port.	21,91	21,91	21,90	21,91	21,70	21,92	21,92	21,91	21,91	21,91
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,955	8,95	8,95	8,94	8,95	8,95	8,94	8,94

Media dei titoli del 27 gennaio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
» 5 % (Ricostruzione)	96,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,90
» 5 % (Città di Trieste)	96,375
» 5 % (Beni Esteri)	95,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,45
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,195
1 Dollaro canadese	581,80
1 Franco svizzero	144,382
1 Corona danese	83,122
1 Corona norvegese	87,31
1 Corona svedese	120,717
1 Fiorino olandese	172,51
1 Franco belga	12,444
1 Franco francese	126,11
1 Lira sterlina	1491,675
1 Marco germanico	155,797
1 Scellino austriaco	24,11
1 Escudo Port.	21,915
1 Peseta Sp.	8,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Prest. Redim. 3,50 % (1934)	538.642	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Pisticci (Matera). *Annotazione*: proviene dalle iscrizioni n. 260275 e n. 407727 e come quelle è destinata alla Fabbriceria parrocchiale, giusta deliberazione 14 giugno 1930 del podestà di Pisticci e così ripartita: *a*) officiatura e spese di culto L. 11.050; *b*) rifornimento arredi sacri L. 700; *c*) manutenzione fabbricato della chiesa L. 2.000; *d*) assegno a quattro coadiutori L. 4.800 . . .	185.000

(626) Roma, addì 7 gennaio 1969

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 settembre 1967 al 5 ottobre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 569/67, n. 594/67, n. 607/67, n. 625/67 e n. 641/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

NUMERO		Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T. M. (1 u.c. = lire italiane 625)				
della Tariffa	della Statistica		dal 15-9-67 al 21-9-67 (4)	dal 22-9-67 al 25-9-67 (4)	dal 26-9-67 al 28-9-67 (4)	29-9-67 (4)	dal 30-9-67 al 5-10-67 (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:					
		- per esportazioni verso Gran Bretagna:					
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione in Gran Bretagna un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	47,00	47,00	44,50	46,50	47,00
		- - altri	42,00	42,00	39,50	41,50	42,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):					
		zona I-a	49,00	50,00	47,50	48,50	49,45
		zona II	49,00	49,00	46,50	47,50	48,45
		zona IV-b	49,00	49,00	46,50	47,50	48,45
		zona IV-c	50,00	50,00	47,50	48,50	49,45
		zona V-a	49,00	49,00	46,50	47,50	48,45
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	48,00	48,00	45,50	46,50	47,45
ex 10.01	13,17	Frumento duro	36,00	36,00	36,00	36,00	37,05
10.02	06,07	Segala	35,00	35,00	35,00	33,00	33,95
10.03	02,09	Orzo:					
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	31,00	31,00	31,00	31,00	31,75
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (1)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,75
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	32,00	32,00	32,00	32,00	32,75

NUMERO		Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T. M. (1 u.c. = lire italiane 625)				
della Tariffa	della Statistica		dal 15-9-67 al 21-9-67 (4)	dal 22-9-67 al 25-9-67 (4)	dal 26-9-67 al 28-9-67 (4)	29-9-67 (4)	dal 30-9-67 al 5-10-67 (4)
10.04	02,06	Avena	20,00	20,00	20,00	20,00	20,75
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	26,00	30,00	30,00	31,00	31,75
ex 11.01-A ex 10.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:					
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:					
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):					
		zona IV	74,35	74,35	74,35	74,35	75,65
		zona III-a	74,35	74,35	74,35	74,35	75,65
		zona III-b	72,35	72,35	72,35	72,35	73,65
		zona II	72,35	72,35	72,35	72,35	73,65
		zona I	69,35	69,35	69,35	69,35	70,65
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	67,35	67,35	67,35	67,35	68,65
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	63,35	63,35	63,35	63,35	64,65
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	59,35	59,35	59,35	59,35	60,65
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	55,35	55,35	55,35	55,35	56,65
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,35	51,35	51,35	51,35	52,65
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,35	47,35	47,35	47,35	48,65
ex 11.01-C		Farina di segala:					
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	30,20	30,20	30,20	30,20	31,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	27,20	27,20	27,20	27,20	28,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	24,20	24,20	24,20	24,20	25,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	21,20	21,20	21,20	21,20	22,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	18,20	18,20	18,20	18,20	19,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	15,20	15,20	15,20	15,20	16,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	12,20	12,20	12,20	12,20	13,40
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	64,65	64,65	64,65	64,65	66,25
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	68,35	68,35	68,35	68,35	69,65

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Paesi dell'America Centrale;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* Altri Paesi e territori d'Africa;
b) Altri Paesi e territori d'Asia, d'Oceania e isole dell'Oceano Indiano.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a)* Paesi dell'America Centrale;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a)* Altri Paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei Paesi del Maghreb);
b) Altri Paesi e territori d'Asia, d'Oceania ed isole dell'Oceano Indiano.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(8886)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 24 luglio 1967 al 31 luglio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazion da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	621	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.560	13.859	16.007	19.711	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	4.195	1.099	7.797	6.051	15.421
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.625	938	1.652	4.625	7.214	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	1.098	1.397	3.545	7.249	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	1.302	1.091	2.249	7.291	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.601	1.404	938	1.601	7.312	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	1.506	938	953	7.333	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.948	938	938	7.424	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.900	938	938	7.620	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687	zero	714	3.687	6.276	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	160	459	2.607	6.311	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	364	153	1.311	6.353	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	466	zero	663	6.374	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	568	zero	15	6.395	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	1.010	zero	zero	6.486	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.962	zero	zero	6.682	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04 02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	484
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	5.113	11.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	1.108	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	13.680	18.088	13.798	17.224	34.496
	48	b altri	16.007	13.560	13.859	16.007	19.711	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	6.276 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	160 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.311 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	364 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.353 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	466 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.374 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	568 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.395 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	1.010 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.486 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.962 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.682 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	5.113 (*g*)	11.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	14.779 (*l*)	zero	zero	14.779
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	29.862 (*l*)	zero	29.862 (*l*)	29.862
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	29.862
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	12.078	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	7.758	zero	zero	4.464 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	10.143	2.181	2.181	5.564 (*i*)	17.568
	80 84	II. altri	2.181	10.143	2.181	2.181	5.564 (*i*)	33.974
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce *subordinatamente* alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai *Paesi* terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(11288)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a ottanta borse di studio per l'estero, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche offerte dalla « N.A.T.O. », per il 1968-1969.

IL PRESIDENTE

Vedute le deliberazioni del consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche, del 5 dicembre 1968 e della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'11 dicembre 1968;

Dispone:

1. - Sono indetti d'intesa con il Ministero degli affari esteri, i concorsi, per titoli, a ottanta borse di studio messe a disposizione di giovani ricercatori italiani dall'organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (N.A.T.O.), per il 1968-1969, nello intento di incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo specifico e di promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienziati dei Paesi della Comunità atlantica.

2. - Le predette borse sono destinate a studi e ricerche da compiersi presso istituti o laboratori esteri, nel campo delle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche, e sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) scienze matematiche	borse n.	5
b) scienze fisiche	» »	8
c) scienze chimiche	» »	14
d) scienze d'ingegneria	» »	10
e) scienze biologiche	» »	14
f) scienze mediche	» »	14
g) scienze agrarie	» »	9
h) scienze geologiche e minerarie	» »	6

I concorsi sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, né con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

3. - *Durata delle borse*

La durata delle borse sarà determinata dalla commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e di ricerche proposto dal candidato; essa non potrà comunque essere superiore a 12 mesi. La stessa commissione stabilirà altresì l'istituto o laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmati.

4. - *Entità delle borse*

L'ammontare di ogni borsa sarà stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche a suo discrezionale ed insindacabile giudizio e comprenderà, oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio, un assegno mensile per l'intera durata della borsa, che dovrà intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno, sia di qualunque altra eventuale spesa inerente al godimento della borsa stessa, compresi eventuali contributi di laboratorio.

L'importo dell'assegno mensile varierà da un minimo di lire 220.000 lorde ad un massimo di L. 300.000 lorde, secondo il Paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario; l'importo massimo potrà essere attribuito soltanto a coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano maturato un'anzianità di laurea di oltre cinque anni e debbano usufruire delle borse negli Stati Uniti d'America.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, sarà inoltre corrisposto *una tantum*, previo parere favorevole dei componenti organi del Consiglio nazionale delle ricerche, in merito all'attività svolta all'estero, un premio finale il cui importo sarà di L. 140.000 o di L. 230.000 secondo che il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del presente bando, un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

I borsisti, saranno assicurati a cura del Consiglio nazionale delle ricerche, per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

5. - *Condizioni e formalità per la partecipazione ai concorsi*

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in una università o istituto superiore italiano anteriormente al 31 dicembre 1966 e che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del presente bando.

Non possono tuttavia parteciparvi: *a*) i professori universitari di ruolo, e coloro che appartengono a categorie di personale equiparato ai professori universitari di ruolo; *b*) coloro che abbiano usufruito o usufruiscano o debbano usufruire di altre due borse per l'estero della N.A.T.O.

Non è consentito di partecipare a più di due dei concorsi indicati all'art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in duplice copia in carta libera (possibilmente uso bollo), secondo lo schema unito al predetto bando, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Segreteria generale, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma, entro il perentorio termine del 15 febbraio 1969.

Nella domanda (possibilmente dattiloscritta) l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento e votazione riportata negli esami finali;

c) residenza;

d) a quale dei concorsi indicati all'art. 2 intenda partecipare;

e) per quali studi e ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

f) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere gli studi e le ricerche;

g) le lingue straniere che conosce in grado tale da poter usufruire utilmente della borsa;

h) il numero complessivo dei lavori presentati, precisando quale sia il numero dei dattiloscritti e il numero dei lavori a stampa;

i) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

l) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

m) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

n) se abbia o no usufruito di altra borsa di studio per l'estero del Consiglio nazionale delle ricerche o della N.A.T.O.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato; per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in duplice copia, degli studi e delle ricerche per i quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum vitae et studiorum*, in duplice copia;

5) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati;

6) elenco particolareggiato, in duplice copia, di tutti i lavori presentati, nel quale sia precisato, per ciascun lavoro, il titolo, se si tratti di pubblicazione e di dattiloscritto, e il nome di eventuali collaboratori.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere presentati in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

I lavori dovranno essere inviati insieme alla domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati; il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, la indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato, e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti dopo il termine di cui al quarto comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, né si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, né sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorché si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e dei relativi titoli e documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

6. - *Commissioni giudicatrici - Svolgimento dei concorsi*

Ciascun concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel suo giudizio la commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Al termine dei suoi lavori la commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti; sono compresi nella graduatoria per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria, di cui al terzo comma del presente articolo, secondo l'ordine di questa.

Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'art. 5, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà al Consiglio nazionale delle ricerche di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

7. - *Comunicazioni relative ai risultati del concorso*

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, entro il trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, un certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Coloro che siano dipendenti di ruolo di amministrazione dello Stato potranno presentare, in luogo del certificato medesimo, una attestazione rilasciata dalla autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

Le disposizioni dei precedenti due commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

8. - *Assegnazione delle borse*

I vincitori del concorso dovranno provvedere personalmente agli accordi con il direttore dell'istituto estero prescelto, ed ai documenti necessari per l'espatrio.

Il Consiglio nazionale delle ricerche potrà provvedere alla formale assegnazione delle borse soltanto dopo che gli interessati abbiano provveduto agli anzidetti adempimenti.

In particolare, qualora la borsa debba essere usufruita in paesi per i quali sia necessario il visto d'ingresso, il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà all'assegnazione della borsa soltanto dopo che l'interessato avrà dimostrato di aver ottenuto il visto stesso.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà loro trasmessa copia del formale provvedimento di assegnazione, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa N.A.T.O., di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

9. - *Disposizioni concernenti il godimento delle borse di studio e gli obblighi del borsista*

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio cui sarà destinato, le ricerche in programma.

La data di decorrenza della borsa non potrà in ogni caso essere anteriore a quella del provvedimento di assegnazione.

Il titolare della borsa dovrà dare inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche, e comunque non oltre il 31 dicembre 1969 e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa. Coloro che non ottemperino a tali disposizioni o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Il pagamento delle borse sarà effettuato in rate anticipate; il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di esse saranno stabilite dal Consiglio nazionale delle ricerche all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza, ai sensi del precedente comma, saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Entro due mesi dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sugli studi e le ricerche compiuti. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e alle ricerche anzidetti. Ove i risultati tratti dal borsista siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche anche copia della memoria.

Oltre alla relazione, gli assegnatari delle borse dovranno presentare anche un rapporto sullo stato di avanzamento della ricerca, nel settore da loro coltivato, nello Stato in cui hanno usufruito delle borse stesse. La presentazione di tale rapporto è condizione imprescindibile in ordine all'eventuale concessione del premio finale.

10. - *Restituzione titoli e documenti*

A coloro cui siano state conferite le borse saranno restituiti immediatamente i titoli e certificati presentati a corredo delle domande di ammissione ai concorsi, ad eccezione del certificato di laurea; agli altri concorrenti saranno invece restituiti tutti i titoli e documenti presentati, solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione indicati nell'art. 7.

Roma, addì 18 dicembre 1968

Il presidente: CAGLIOTI

Schema di domanda

Al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - Piazzale delle Scienze, 7 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (nome) . . . . . . (cognome) . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . residente . . . . laureato in . . . . presso l'università di . . . . . . nel . . . . . . con voti . . . .

assistente (*) . . . . presso l'istituto . . . . . . libero docente (*) . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con bando del 18 dicembre 1968, per il conferimento di borse di studio per l'estero, messe dalla N.A.T.O., a disposizione di giovani ricercatori italiani, nelle discipline attinenti a .

Intenderebbe usufruire della borsa presso l'istituto o laboratorio . . . . dell'università di . . . diretto dal prof. . . per un periodo di mesi . . . per compiervi studi e ricerche nel campo .

Il sottoscritto dichiara di avere buona conoscenza delle seguenti lingue straniere: .

Dichiara, inoltre, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario precisare di quali condanne si tratti);

c) di non aver usufruito di altra borsa per l'estero della N.A.T.O. o del Consiglio nazionale delle ricerche (in caso contrario precisare di quale borsa si tratti).

Allega alla domanda n. . lavori di cui (*) n. a stampa in collaborazione e (*) n. . lavori dattiloscritti in collaborazione.

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso gli siano inviate al seguente indirizzo. . . . . n. codice postale . . . tel. . . . . .

. . . ., li . . . .

Firma . . . .
(nome e cognome)

N. B. — La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'articolo 5 del bando.

(*) Cancellare la parte che non interessa.

(598)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami ad un posto di vice segretario del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN » IN ROMA

Visto il regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, il 30 giugno 1967;

In esecuzione alla deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 2 dicembre 1968;

Bandisce

un concorso per esami per il conferimento di un posto di vice segretario del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'istituto.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare alla segreteria amministrativa dell'istituto, non più tardi delle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, in carta legale, di ammissione al concorso stesso, la cui firma in calce dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) avere condotta civile e morale incensurabile;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) avere il godimento dei diritti civili;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni;

h) avere preso conoscenza del regolamento dell'istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti;

i) il domicilio al quale si chiede che siano trasmesse eventuali comunicazioni.

I candidati debbono essere in possesso della maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale, ed il relativo diploma, o la copia notarile, deve essere allegata alla domanda.

Per partecipare al concorso occorre non aver superato, alla data del presente bando, l'età di 32 anni, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni di legge.

Il concorrente dovrà sostenere due prove scritte sui seguenti argomenti:

a) nozioni di diritto civile;

b) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale,

e le seguenti prove orali:

a) sulle materie delle prove scritte;

b) nozioni di economia politica;

c) legge e regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione sanitaria e ospedaliera;

e) nozioni sullo statuto e sul regolamento dell'istituto.

Lo statuto ed il regolamento dell'istituto sono ostensibili presso la segreteria amministrativa dell'istituto stesso.

Al vincitore del concorso verrà corrisposto lo stipendio e le indennità previste dal regolamento per la qualifica messa a concorso (ex coeff. 202).

Roma, addì 2 dicembre 1968

Il presidente: CIMMINO

(408)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, registro n. 3, foglio n. 253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104, del 23 aprile 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;

Viste le designazioni effettuate dal presidente della Corte dei conti e dal Ministero della pubblica istruzione, per la nomina, rispettivamente del presidente della commissione e dei due membri docenti universitari;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Valentini dott. Marcello, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Gera prof. Giovanni, incaricato di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Perugia;

Piscione prof. Pier Giovanni, incaricato di istituzioni di diritto pubblico nell'Università dell'Aquila;

Guerrieri prof. Danilo, direttore generale Ministero del lavoro;

Livrea dott. Costante, ispettore generale del ruolo U.L.M.O.

Segretario:
Cardia dott. Lamberto, consigliere di 1ª classe del ruolo amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

(324)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2419 in data 10 maggio 1968 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro e dalle amministrazioni interessate;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto vicario;
Giannico dott. Luigi, medico provinciale capo;
Pieretti dott. Serse, primario chirurgo dell'ospedale civile di Cagli;
Carotti prof. Alvaro, primario medico dell'ospedale civile di Cagli;
Pespani dott. Vittorio, medico condotto scelto a norma della legge n. 220 citata in premessa.

Le funzioni di segretario saranno espletate dalla dott.ssa Franchini Maria, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'ospedale civile « A. Celli » di Cagli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo dei comuni interessati.

Pesaro, addì 9 gennaio 1969

Il medico provinciale: Cavina

(484)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2800 in data 20 marzo 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Nocera Inferiore;
Visti gli atti relativi all'espletamento del concorso predetto trasmessi dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Orio Giuseppe . . . . punti 162,012
2. Tagliamonte Gennaro . . . . . . » 141,962

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Salerno e del comune di Nocera Inferiore.

Salerno, addì 10 gennaio 1969

Il medico provinciale: Gallo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00170 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Nocera Inferiore, indetto con decreto n. 2800 del 20 marzo 1967;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Orio, 1° classificato nella graduatoria del concorso di cui in premessa, è nominato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Nocera Inferiore, per il prescritto periodo di esperimento e dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Salerno e del comune di Nocera Inferiore.

Salerno, addì 10 gennaio 1969

Il medico provinciale: Gallo

(427)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.